

Raccomandata a mano

Arezzo, li \_\_\_\_\_

Spett.le  
"Nuove Acque S.p.a."  
Via Montefalco, n. 55

52100 AREZZO

Oggetto: RECLAMO ex art. 6 della Carta del Servizio

Utente: \_\_\_\_\_ Codice cliente: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_

Codice cliente n. \_\_\_\_\_, dell'utenza ubicata in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

premessi e considerati

- che codesta spett.le società in data \_\_\_\_\_preannunciava allo scrivente la sospensione del servizio idrico, a seguito di un'asserita morosità;
  - che tale comunicazione non recava la data in cui si sarebbe proceduto alla sospensione;
  - che lo scrivente ha sempre regolarmente pagato le bollette, per gli importi in esse dovuti;
  - che le somme fatte oggetto di autoriduzione da parte del sottoscritto corrispondono invece a quanto indebitamente addebitato da codesta società, a titolo di quota di remunerazione del capitale investito, abrogata, come noto, dal referendum indetto con D.P.R. 23.03.2011, e pertanto non dovute;
  - che a seguito del referendum, debbono ritenersi conseguentemente abrogate anche le regolamentazioni di grado inferiore contenenti riferimenti a tale voce;
  - che il Giudice di Pace di Arezzo in più sentenze ha riconosciuto la illegittimità dell'addebito di tale voce, condannando Nuove Acque al rimborso delle somme addebitate a tale titolo, o comunque dichiarandone la non debenza;
  - che contestualmente alla deduzione del suddetto importo, lo scrivente ne contestava formalmente la legittimità e la relativa richiesta, ribadita ulteriormente a seguito dei solleciti di pagamento ricevuti;
  - che pertanto non può essere gestito come morosità, il mancato pagamento di importi non dovuti;
  - che in ogni caso, a norma dell'art. 61, della legge n.221/2015, anche in caso di morosità, il gestore deve garantire un *"quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali"*;
- ciò premesso e considerato, il sottoscritto

**chiede**

che la società riveda il proprio orientamento e si astenga dal procedere alla minacciata sospensione.

Fa presente che non potranno comunque essere ritenuti legittimi interventi ablativi di un servizio di primaria necessità, **la cui interruzione assume rilevanza di illecito, anche penale; e che laddove fossero posti in essere, indurranno lo scrivente ad informare dei fatti la Procura della Repubblica competente, affinché proceda contro chiunque per i reati eventualmente ravvisabili, nonché ad agire per il risarcimento dei danni.**

Distinti saluti.

F.to \_\_\_\_\_